

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI DI SOSTEGNO PER MINORI ED ADOLESCENTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO CULTURALE E SERVIZI LUDICO RICREATIVI PER I MINORI AFFERENTI AL CENTRO DI AGGREGAZIONE TEEN SPACE DEL COMUNE DI PAVULLO N/FRIGNANO PER IL PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2016.

Art. 1 – OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura dei seguenti servizi:

- Servizio socio educativo di sostegno, individuale e di gruppo, rivolto a minori ed adolescenti in condizione di svantaggio socio culturale anche “segnalati” dal Servizio Sociale Associato dell’Unione dei comuni del Frignano, che presentino difficoltà di apprendimento dovute a: problematiche comportamentali, problematiche legate all’integrazione /isolamento rispetto al gruppo dei pari, problematiche legate a disagio sociale familiare, problematiche di apprendimento, legate alla scarsa conoscenza della lingua italiana (minori stranieri). I gruppi di sostegno socio educativo saranno strutturati nel centro di aggregazione giovanile denominato “Teen Space” nell’ambito delle attività di prevenzione al disagio adolescenziale, in rete con le scuole del territorio.
- Servizio socio educativo di tipo ludico ricreativo, rivolte ai minori e agli adolescenti, afferenti al centro di aggregazione giovanile denominato “Teen Space”.

L’Importo unitario orario posto a base di gara è il seguente:

Servizio di sostegno educativo assistenziale: Euro 21,78 orarie (Iva esclusa)

Importo complessivo a base di gara del servizio: €33.573,00 (IVA esclusa al 4%)

Art. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio viene stabilita nel periodo dal **01.01.2016 - 31.12.2016**

I servizi di cui al precedente articolo saranno resi prevalentemente durante orari extrascolastici, nell’ambito di attività già organizzate dall’Unione dei Comuni del Frignano. Il personale educativo “assistenziale” avrà la funzione di supportare gli operatori dell’Unione che gestiscono le attività

Il calendario orario e giornaliero, le eventuali sospensioni e/o variazioni saranno comunicate in anticipo dal Coordinamento in capo all’Unione del Frignano alla Ditta aggiudicataria, così come ogni modifica e/o attivazione degli interventi nel corso della durata del contratto.

L’Unione si riserva la facoltà di riaffidare il servizio alla medesima impresa aggiudicataria, per un ulteriore anno, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 163/2006, previa adozione di apposito provvedimento amministrativo da parte del competente Organo dell’Unione.

Allo scadere del contratto e nel caso in cui l’Unione non abbia ancora completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, l’impresa sarà tenuta a svolgere il servizio fino al subentro della nuova aggiudicataria. A tale fine l’Appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all’ultimazione del nuovo procedimento di appalto.

Art. 3 – OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO

Il Servizio socio educativo di sostegno relativo ai punti 1, 2, dell’art 1 ha, nel suo complesso, i seguenti scopi principali:

- sostegno e prevenzione dell’abbandono scolastico;
- contrastare situazioni generali di disagio psico-relazionale;
- facilitare l’integrazione coi pari, attraverso l’organizzazione di attività ludico ricreative;
- favorire l’espressione e lo sviluppo degli interessi e delle potenzialità dei ragazzi, attraverso la proposta di attività che vadano ad incidere sul loro senso di autostima e di autoefficacia;

Nello specifico:

1. le attività di sostegno scolastico, individuale e di gruppo, si rivolgono prioritariamente ai minori residenti nel Comune di Pavullo, anche in carico al Servizio Sociale Associato dell'Unione e ai minori "segnalati" dagli insegnanti delle scuole elementari, medie inferiori del Comune di Pavullo n./F;
2. le attività ludico ricreative e legate ai momenti di libero accesso alla struttura, si rivolgono a tutti i minori che afferiscono spontaneamente al centro di aggregazione giovanile denominato Teen Space;

Art. 4 – MODALITA' DELL'INTERVENTO

Il personale incaricato dalla Ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di idoneità psicofisica, dei diritti civili e politici, di età non inferiore ai 18 anni, avere il profilo professionale di EDUCATORE ASSISTENZIALE ed essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, preferibilmente ad indirizzi socio/assistenziale, pedagogico e/o socio/umanistico.

L'operatore educativo assistenziale dovrà mantenere un corretto comportamento verso i minori e le loro famiglie e dovrà agire con correttezza e spirito di collaborazione con tutti i soggetti impegnati nel progetto educativo sul minore, finalizzando il proprio intervento alle esigenze evidenziate dal progetto educativo.

L'intervento dovrà essere svolto in interazione con le altre figure adulte presenti nell'esperienza del minore e nel pieno rispetto della riservatezza e del segreto d'ufficio in relazione a fatti o circostanze inerenti gli utenti.

Si individuano di seguito le aree di intervento dell'operatore educativo assistenziale, precisando che si tratta di un elenco non esaustivo, ma puramente indicativo:

- facilitare l'instaurarsi di relazioni positive sia con i minori inseriti nei progetti individuali e di gruppo, sia tra i minori stessi;
- supportare i minori rispetto allo svolgimento delle attività;
- facilitare il coinvolgimento dei minori nelle attività ludico ricreative;
- supportare gli operatori del centro di aggregazione, per la realizzazione delle attività ludico ricreative;

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire di norma la continuità degli stessi operatori, nell'ambito di criteri e modalità precedentemente determinati, sia in relazione alle progettazioni individuali e di piccolo gruppo del sostegno scolastico, che in relazione alle attività ludico ricreative del centro di aggregazione giovanile denominato Teen Space.

Art. 5 – OBBLIGHI DEL PERSONALE EDUCATIVO - ASSISTENZIALE

Il personale educativo assistenziale dovrà:

- costruire in accordo con il gruppo tecnico di progetto (Coordinatrice progetti prevenzione disagio Infanzia - Adolescenza - Giovani - Integrazione stranieri del Servizio Sociale Associato dell'Unione dei Comuni del Frignano, Responsabile Area Responsabilità familiari dell'Unione dei Comuni del Frignano, assistenti sociali ed educatrici dell'Unione dei Comuni del Frignano, insegnanti referenti delle scuole del territorio) un proprio piano di lavoro all'interno del Progetto educativo sia individuale che di gruppo;
- assumere conoscenze complete sull'utente/sugli utenti assegnato/i in modo da possedere un quadro della sua/loro personalità;
- garantire la segretezza professionale;
- interagire con gli altri operatori presenti nell'ambito delle attività di sostegno scolastico e di prevenzione del disagio e con il personale dei servizi del territorio;
- proporre quanto ritenga utile, opportuno e vantaggioso per il minore inserito nel progetto educativo;
- partecipare, se richiesto, ad attività di formazione ed aggiornamento;
- partecipare, per gli aspetti di propria competenza, a riunioni e incontri di progettazione e di verifica rispetto ai progetti individuali e di gruppo, per un monte ore massimo, nel periodo oggetto del presente capitolato, pari al 5% del monte ore globale assegnato all'operatore, (anche per utenti diversi). I singoli interventi andranno di volta in volta concordati con la Coordinatrice progetti prevenzione disagio Infanzia - Adolescenza - Giovani - Integrazione

stranieri dell'Unione dei Comuni del Frignano,

- essere in grado di proporre, progettare ed organizzare, in maniera concertata con gli operatori comunali ed i minori utenti dei servizi educativi, attività ludico-ricreative (laboratori creativi, attività ludiche...).

Art. 6 – COMPETENZE DELL'UNIONE

L'Unione mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare provvederà con proprio personale addetto al Servizio Sociale Associato:

- al coordinamento delle attività di sostegno socio educativo;
- alla determinazione dei criteri e delle modalità di accesso alle attività di gruppo;
- alla determinazione dei criteri e delle modalità di accesso ai percorsi di sostegno individuale;
- alla determinazione delle modalità di verifica degli interventi;
- ai rapporti con i Dirigenti scolastici e con l'Azienda Usl;
- alla cessazione della prestazione.

L'Unione si riserva inoltre di variare, in qualsiasi momento, il monte ore assegnato, il numero dei minori assistiti, le sedi ove si effettuano gli interventi.

L'Unione si impegna altresì ad una continua collaborazione col referente del servizio all'interno della Ditta aggiudicataria, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con tutti i servizi coinvolti.

Art. 7 – MONTE ORE COMPLESSIVO INDICATIVO.

Il monte ore complessivo indicativo del presente servizio ammonta a presunte n.1541 ore e risulta organizzato, in relazione alle diverse tipologie di attività, come da tabella sotto riportata.

L'Unione si riserva la facoltà di ridurre o aumentare i servizi alle condizioni contrattuali, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art.11 del R.D. 2440/1923.

PREVISIONE ATTIVITA' 2016 CENTRO AGGREGAZIONE TEEN SPACE ATTIVITA' DI SOSTEGNO SCOLASTICO – LIBERO ACCESSO	
TIPOLOGIA ATTIVITA'	N. ORE
LIBERO ACCESSO 43 settimane effettive x 6 ore apertura x n. 2 educatori in compresenza	516
SOSTEGNO SCOLASTICO - GENNAIO/MAGGIO 19 sett. x 9 ore di attiv x 3 educatori in compresenza	513
- GIUGNO/LUGLIO E SETTEMBRE 7 sett x 12 ore di attività x 3 educatori in compresenza	252
- OTTOBRE/DICEMBRE 9 sett x 9 ore di attiv x 3 educatori in compresenza	243
RIUNIONI	17
TOTALE	1541

Art. 8 – LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio socio educativo di sostegno e le attività relative Servizio socio educativo di tipo ludico ricreativo, saranno svolte prevalentemente presso il centro di aggregazione denominato "Teen Space" di proprietà del Comune di Pavullo.

Art. 9 PERSONALE INCARICATO DALLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta aggiudicataria provvede ai servizi di cui al presente appalto con proprio personale. Detto personale deve essere idoneo al lavoro assegnato per capacità fisiche e per qualificazione professionale; deve essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle norme in vigore, che devono essere disponibili presso il luogo di lavoro.

Il personale deve altresì essere in grado di mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio e degli utenti.

Il personale dovrà osservare le normative vigenti sia in materia di segreto professionale sia in materia di tutela e protezione dei dati personali.

La Ditta aggiudicataria, all'inizio del periodo contrattuale, prima dell'inizio del servizio o contemporaneamente, dovrà fornire all'Unione dei comuni del Frignano una dichiarazione, contenente dettagliato elenco nominativo degli addetti ai servizi, corredati di titolo di studio, curriculum professionale ed impegno orario presso la struttura ed attestante per ogni singolo addetto il possesso delle certificazioni sanitarie necessarie per le funzioni assegnate .

L'Unione si riserva inoltre il diritto di chiedere alla Ditta aggiudicataria la sostituzione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non idoneo al servizio; in tal caso la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere nel rispetto delle norme vigenti in materia e di procedere alla sostituzione senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

Il personale utilizzato dalla Ditta aggiudicataria, socio o dipendente, viene regolarmente iscritto a libro paga e viene garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi; detto personale è inoltre dotato di assicurazione contro gli infortuni. La Ditta aggiudicataria deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni e ai materiali utilizzati.

La Ditta aggiudicataria contrarrà, prima dell'inizio del servizio, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti agli utenti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale durante l'intera permanenza nelle strutture oggetto del presente appalto. Entro il termine che verrà fissato dall'Unione, la Ditta aggiudicataria trasmetterà una copia della polizza al responsabile del contratto dell'Unione.

Nell'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto, la Ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali e secondo gli accordi di lavoro provinciali di categoria per il personale occupato. La Ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; se la Ditta aggiudicataria ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano la Ditta aggiudicataria anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

La Ditta aggiudicataria dovrà far pervenire all'Unione, con cadenza trimestrale, la documentazione idonea per permettere l'accertamento dell'avvenuto pagamento delle contribuzioni assistenziali e previdenziali del personale dipendente.

LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI: La ditta aggiudicataria dovrà garantire l'aggiornamento dei propri operatori, attraverso la partecipazione degli stessi a incontri di formazione per un minimo di 10 ore per operatore coinvolto nelle attività oggetto del presente bando.

Art. 10 - PAGAMENTO PRESTAZIONI E INTERESSI MORATORI

Il pagamento di quanto dovuto per la regolare esecuzione del servizio avverrà a mezzo di mandato del Servizio Finanziario, in rate mensili, sulla base delle ore di servizio effettivamente erogate, previa presentazione di regolari fatture.

I pagamenti avverranno a 90 giorni data fattura, previa verifica della conformità dei servizi erogati rispetto alle previsioni contrattuali da parte del Responsabile del Servizio competente.

Il Responsabile del Servizio competente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura effettua le necessarie verifiche della conformità dei servizi erogati rispetto alle previsioni contrattuali.

Al presente appalto si applicherà il saggio degli interessi legali , ai sensi dell'art. 1284 del C.C., vigente al momento del verificarsi dell'inadempimento.

Le suddette clausole saranno oggetto di esplicita sottoscrizione da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1341 del C.C..

Su ciascuna fattura dovrà essere specificato l'importo dovuto per i servizi di sostegno educativo assistenziale con la specifica indicazione del numero di ore effettivamente svolte dall'operatore.

Si stabilisce sin da ora che l'Unione potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'impresa aggiudicataria, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si applica il D.Lgs. n. 231/2002.

Art.11 – CONTROLLI E SANZIONI

Qualora risultino ai referenti dell'Unione mancanze di qualsivoglia natura, queste verranno direttamente contestate alla Ditta aggiudicataria, nel caso in cui dalla mancanza segnalata possa derivare alla Ditta aggiudicataria una sanzione, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione entro 10 giorni dal ricevimento dell'addebito.

Ove la Ditta aggiudicataria non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi, comunque, le disposizioni del presente capitolato è tenuta al pagamento di una penale fissata a discrezione dell'Amministrazione Comunale, in relazione all'entità del disservizio, sino al 5% (cinqueper cento) della fattura mensile, il cui importo sarà detratto dalla successiva fatturazione

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, l'Unione può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto.

Art. 12 – ASSICURAZIONI

L'aggiudicatario, con effetto dalla data di decorrenza del presente appalto, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra i quali l'Unione dei comuni del Frignano) e per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, ed oggetto dell'appalto (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a:

- RCT Euro 1.500.000,00 per sinistro, € 1.500.000 per persona ed € 500.000 per danni a cose;
- RCO Euro 1.500.000,00 per sinistro, € 1.000.000 per persona;

e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose in consegna e/o custodia, sino alla concorrenza di € 10.000,00 per sinistro ed anno;
- danni a cose di terzi da incendio, sino alla concorrenza di € 15.000,00 per sinistro ed anno;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza, sino alla concorrenza di € 100.000 per sinistro ed anno;
- malattie professionali;

- “Danno Biologico”;
- danni non rientranti nella disciplina INAIL, e la “Clausola di Buona Fede INAIL”

Art 13. AMPLIAMENTO/RIDUZIONE E/O MODIFICA DELL’OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto stesso , nel rispetto di quanto previsto dall'art.11 del R.D. 2440/1923.

L'Amministrazione si riserva di affidare, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett a) del D.Lgs. n.157/1995, alla ditta aggiudicataria, servizi complementari, il cui importo non potrà superare il 50% dell'importo del contratto principale.

Art. 14 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l'esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i. , pari al 10% dell'importo contrattuale. L'importo del deposito cauzionale sarà in ogni caso precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento della somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta della stazione appaltante;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c., 2^ comma.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 13, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento .

. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'impresa aggiudicataria, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Ente, fatto salvo il diritto dell'Ente al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 15 SUBAPPALTO

Eventuali affidamenti del servizio in subappalto, sono subordinati a specifiche preventive autorizzazioni dell'Unione da concedersi come previsto dalle leggi in materia, con particolare riferimento all'art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario dovrà indicare il numero di conto corrente dedicato ed il soggetto deputato ad operare su tale conto corrente (nome, cognome, data e luogo di nascita, riferimenti amministrativi e Codice fiscale).

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, senza necessità di messa in mora e senza che L'impresa inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro.

L'Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Modena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'aggiudicatario dovrà inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti del presente servizio, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Art. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 18 - RECESSO UNILATERALE DELL'APPALTATORE

Qualora l'impresa appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista senza giustificato motivo, l'Amministrazione comunale procederà rivalendosi sull'incameramento della fideiussione e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.

Sarà, inoltre, addebitata alla Ditta a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altri soggetti.

Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Unione può risolvere il contratto, per inderogabili esigenze pubbliche o per gravi inadempienze della Ditta aggiudicataria, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e precedente articolo 10.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, l'Unione avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, nelle seguenti ipotesi:

- qualora si verificassero da parte della Ditta aggiudicataria inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di inosservanza delle norme igienico – sanitarie nella conduzione del servizio;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'aggiudicatario;
- in caso di cessione dell'attività ad altri;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- per interruzione non motivata del servizio;
- per inadempienze reiterate, nel corso del medesimo anno, per più di tre volte, che l'Amministrazione Comunale giudicherà non più sanzionabili, tramite penali.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta alla ditta alcun indennizzo.

L'Unione comunicherà la risoluzione del contratto alla Ditta con raccomandata R.R.

In caso di risoluzione del contratto l'Unione potrà scegliere:

- o di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall'avviso di risoluzione alle stesse condizioni;
- oppure affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto alla ditta aggiudicataria.

E' sempre comunque fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze, potendo rivalersi l'Amministrazione Comunale su eventuali crediti dell'appaltatore, senza bisogno di diffide o formalità di alcun genere.

Art. 20 – SPESE STIPULAZIONE CONTRATTO ED ONERI ACCESSORI

Tutte le spese relative al contratto che sarà stipulato nella forma della scrittura privata autenticata, e ad esso inerenti ed accessorie sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 21- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitrati e si rivolgono unicamente all'Autorità Giudiziaria.

Il Foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Modena.

Art. 22 ELEZIONE DOMICILIO

Per tutti gli effetti del contratto giudiziali ed extragiudiziali, l'impresa aggiudicataria dovrà eleggere domicilio presso la residenza dell'Unione.

Art.23 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (D.U.V.R.I.)

L'Unione -committente, così come previsto dall'art. 26 del D.Lgs n.81 del 9/4/2008 "Attuazione dell'art.1 della legge 3/8/2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008, precisa che, in relazione alla presenza dei rischi dati da interferenze, è stato predisposto il DUVRI, che costituirà parte integrante del contratto.

I costi della sicurezza da interferenze sono nulli.

Viste le attività oggetto dell'appalto, infatti, sono state individuate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Informativa sulla Privacy ai sensi art. 13 D.Lgs. 196/03

La Ditta affidataria, per quanto concerne il trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili degli utenti o di terzi in genere, dei quali dovesse venire a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, dovrà uniformarsi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

A tale fine il personale della ditta dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003.

Con la presente La informiamo, che il D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto citato, la informiamo che:

- il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione dell'idoneità morale e tecnico finanziaria dell'Impresa da Lei rappresentata ai fini della partecipazione alla gara oggetto della presente procedura di aggiudicazione. In particolare il trattamento sarà connesso all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario.
